

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 265

presentata dai Consiglieri regionali
MANCA Desiré Alma - CIUSA - LI GIOI - SOLINAS Alessandro

il 30 aprile 2021

Istituzione del servizio itinerante di vaccinazione

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Stime dell'Istituto nazionale di statistica indicano che in Italia circa 2,5 milioni di anziani (pari al 4 per cento della popolazione) siano non autosufficienti (o dipendenti in almeno una attività del vivere quotidiano). Di questi circa 850.000 ricevono assistenza domiciliare. Il piano nazionale vaccini prevede che le persone di età superiore agli 80 anni (stimati in circa 4,5 milioni di persone) e le persone estremamente vulnerabili di età superiore ai 16 anni (stimati in circa 2 milioni di persone) abbiano una priorità elevata nel ricevere la vaccinazione per SARS-CoV-2.

La categoria di persone estremamente vulnerabili comprende, in gran parte, persone con difficoltà motorie o cognitive o soggetti con condizioni che possano limitare l'autonomia funzionale.

Questi dati suggeriscono che in queste prime fasi della campagna vaccinale una notevole priorità sia data a persone che presentino importanti limitazioni funzionali che riducano le possibilità di spostamento.

Appare pertanto fondamentale, nelle persone con età superiore agli 80 anni e in quelle "estremamente vulnerabili", valutare la possibilità di svolgere la vaccinazione presso centri/punti vaccinali o, alternativamente, al domicilio, in base al livello di autonomia o alla presenza di supporto familiare o sociale in grado di garantire il trasporto della persona.

Questo tipo di valutazione può avvenire tramite coinvolgimento diretto del medico di medicina generale che, sulla base dei dati di cui sopra, valuti preventivamente la trasportabilità dell'assistito. In questa fase il medico di medicina generale dovrebbe anche valutare la presenza di possibili controindicazioni all'esecuzione del vaccino e raccogliere verbalmente l'adesione alla campagna vaccinale. Sulla base della valutazione del medico di medicina generale è possibile indicare quali assistiti do-

vranno essere vaccinati al domicilio mediante team mobile vaccinale organizzato e coordinato dai Dipartimenti di prevenzione.

Si segnala che per le persone con problematiche cognitive è indispensabile una valutazione preventiva della capacità di rilasciare il consenso e l'eventuale presenza di un rappresentante legale.

Per potenziare la lotta alla pandemia occorre invertire la tradizionale dinamica del rapporto con l'utente, andando direttamente nei luoghi in cui egli risiede e, quando necessario, vaccinandolo a domicilio.

La presente proposta di legge intende istituire un servizio itinerante di vaccinazione mettendo a disposizione medici e infermieri per la somministrazione delle dosi e, laddove l'organizzazione logistica delle aziende non permetta di avere locali idonei dove effettuare le vaccinazioni, anche due ambulatori mobili per l'inoculazione dei sieri. In questo modo si potrebbe assolvere sia alla fase di accettazione, con tutto ciò che ne consegue in termini di privacy e consenso informatico, inoculazione e controllo di eventuali reazioni avverse.

Le unità mobili possono raggiungere tutti i centri abitati e in particolare le persone più fragili, anziani e disabili che avrebbero più difficoltà a spostarsi. In questo modo si può dare efficacia ai livelli essenziali delle prestazioni, evitando di creare sperequazioni tra chi ha il punto vaccinale sotto casa e chi no. Lo Stato risponde al diritto di cittadinanza fondamentale, quello della salute. I team mobili vaccinali possono collegare il Paese e anche grazie ai vaccini, renderlo più coeso.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove ogni iniziativa necessaria ad incentivare e sostenere il "Programma operativo di vaccinazione anti Covid" relativo al "Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19", approvato con decreto del 2 gennaio 2021.

Art. 2

Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge le categorie over 80, i soggetti fragili che non possono spostarsi né essere trasportati e i soggetti ipomobili (ovvero con difficoltà motorie e/o di spostamento).

Art. 3

Interventi e azioni regionali

1. La Regione autonoma della Sardegna, per realizzare la campagna di vaccinazione dei soggetti di cui all'articolo 2, favorisce l'istituzione di due team mobili, composti da: auto attrezzata/camper dotato di soluzioni funzionali che consentano l'adeguato svolgimento delle fasi di seduta vaccinale, autista, un medico vaccinatore, che sovrintende ed è responsabile del Team mobile vaccinale, con particolare attenzione alla raccolta del consenso informato ed alla valutazione clinica pre e post-vaccino, ed assistenti sanitari/infermieri per la preparazione e somministrazione del vaccino in numero variabile da 2 a 5 in relazione al numero di soggetti da vaccinare.

2. La vaccinazione dei soggetti impossibilitati a muoversi dal proprio domicilio è pianificata in collaborazione con il medico di medici-

na generale.

3. La Regione autonoma della Sardegna può disporre l'impiego di tali unità mobili, in particolari circostanze, anche nell'ambito del modello di vaccinazione a scuola.

Art. 4

Programmazione attività

1. La Regione autonoma della Sardegna dispone l'immediata attivazione del Team mobile vaccinale di cui all'articolo 3 attraverso il reclutamento del personale volontario dell'equipe da dedicare al Team mobile vaccinale e l'individuazione e l'allestimento del mezzo di trasporto dedicato: PC portatile connesso alla rete, con sistema informativo vaccinale o frigorifero, borsa con dispositivi di protezione individuale, dispositivi medici, presidi medico-chirurgici, farmaci per reazioni allergiche, bombola portatile ossigeno 4kg, contenitori dei rifiuti sanitari dotato di soluzioni funzionali che consentano l'adeguato svolgimento delle fasi di seduta vaccinale, organizzazione dello smaltimento rifiuti speciali all'interno del mezzo, ovvero presso piattaforme di conferimento dispositivi per stoccaggio, dispositivi di protezione individuale, carrelli di appoggio (termometro a infrarossi, contenitori per rifiuti, contenitori rigidi per aghi, bacinelle reniformi, gel sanificante, cotone, disinfettante), farmaci per emergenza.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 200.000, per gli anni 2021 e 2022 si provvede mediante le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione:

in aumento

missione 13 - programma 01 - titolo 1

2021	euro	100.000
2022	euro	100.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo
SC08.0024

2021	euro	100.000
2022	euro	100.000

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).